

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costruita parte civile

Altri elementi

Quantum Il Collegio ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti di Priore Spartaco, Priore Daniele e Bartalucci, in relazione al reato di omicidio colposo indicato in rubrica. La Corte territoriale, in accoglimento dell'impugnazione della parte pubblica, ha dichiarato la conseguente responsabilità amministrativa della Mario Gennari s.r.l., condannando la predetta società alla sanzione pecuniaria di euro 25.800,00 corrispondente a 100 quote del valore di euro 258,00 ciascuna.

1* Grado Tribunale di Grosseto in data 2.10.2015 condanna.

2* Grado Corte di Appello di Firenze in data 12.10.2017 riforma parzialmente il primo grado di giudizio.

precedente cassazione

Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Dipendente non regolarmente assunto di impresa subappaltatrice, utilizzando un trabattello posto a due metri e mezzo da terra, privo di parapetti, cadeva a terra procurandosi lesioni che lo conducevano a morte.

Tipologia del luogo di avvenimento

Numero scheda Sentenza

Pagina 1 di 4

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

la Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori svolti in un cantiere è titolare di una posizione di garanzia - che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica - in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del coordinatore per le lesioni subite da un lavoratore, in ragione dell'inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa, che non contemplava specifiche misure contro il rischio di caduta attraverso lucernari, indicato nel piano di sicurezza e coordinamento (Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017 - dep. 05/10/2017, Prina, Rv. 27102601).

la Suprema Corte ha da tempo chiarito che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, si è precisato che nella materia che occupa deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili - come avvenuto nel caso di specie - della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. 2000, Rv. 215686). E preme altresì evidenziare che la Suprema Corte ha chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109).

il committente, nei cantieri temporanei o mobili in cui sia prevista la presenza (anche non contemporanea) di più imprese esecutrici, ha l'obbligo:

- 1) di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3, d.lgs n. 81 del 2008;
- 2) di nominare il coordinatore per la progettazione dell'opera di cui agli artt. 89, comma 1, lett. e), e 91 d.lgs n. 81 del 2008 (CSP), deputato a redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- 3) di nominare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui agli artt. 89, comma 1, lett. f) e 92 d.lgs n. 81 del 2008 (CSE), deputato a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa, sia in relazione al PSC che in rapporto ai lavori da eseguirsi.

In applicazione di tale principio, la Corte regolatrice ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, per il reato di omicidio colposo, degli amministratori della società committente dei lavori, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso a un dipendente della società alla quale la subappaltatrice della prima affidataria dei lavori aveva a sua volta subappaltato i lavori, in ragione della mancata nomina del CSE e delle gravissime carenze dei POS delle imprese esecutrici (Sez. 4, n. 10544 del 25/01/2018, Scibilia e altri, Rv. 27223901).

Quanto poi alla scansione prevista dall'art. 101, d.lgs. n. 81 del 2008, non è revocabile in dubbio che l'impresa affidataria, prima dell'inizio dei lavori, debba trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) alle imprese esecutrici (art.101, comma 2, cit.) e che prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice debba trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza (POS) all'impresa affidataria (comma 3).

Preme al riguardo ricordare che la Corte regolatrice ha chiarito che l'obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza (POS) grava su tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori, ivi compreso, in caso di subappalto, quello dell'impresa subappaltante (Sez. 4, n. 31304 del 19/04/2013 - dep. 22/07/2013, Giorgi, Rv. 25595301).

Orbene, nel caso di specie, i rapporti contrattuali intercorsi tra la proprietà Capaccioli, parte committente, la società Mario Gennari s.r.l. e la DSM Montaggi s.n.c., involgono la realizzazione di una tettoia di legno, al servizio della piscina

di proprietà della parte committente.

Segnatamente, la Corte di Appello ha chiarito: che la proprietà aveva incaricato la Gennari di realizzare la tettoia; che la predetta società aveva subappaltato alla DSM tali lavori; e che Bardelli, collaboratore in nero della DSM, era rovinosamente caduto da un trabattello, privo di parapetti, nell'esecuzione dell'opera.

Il Collegio ha evidenziato che il primo giudice aveva escluso l'illecito amministrativo a carico della società Gennari, oltre che in considerazione del fatto che non vi era traccia del contratto intercorso tra la parte committente e la Gennari s.r.l., per la ristrettezza dei tempi, la mancata informazione sul coordinatore e la direzione dei lavori, l'omessa convocazione ai fini della progettazione e l'assenza di un POS, evenienze tutte che non avevano consentito alla Gennari l'assunzione di una posizione di garanzia.

Procedendo allo scrutinio dell'impugnazione che, sul punto, era stata proposta dalla parte pubblica, la Corte distrettuale ha sottolineato che il Tribunale aveva ignorato la documentazione acquisita agli atti, dimostrativa del fatto che la società Gennari non si era limitata a fornire il legname per la realizzazione della tettoia, ma aveva assunto il ruolo di subappaltatrice. In particolare, il Collegio ha osservato: che il carteggio intercorso tra la proprietà committente e la Gennari, comprensivo del preventivo per l'esecuzione dell'opera redatto da quest'ultima, evidenziava che la società Gennari aveva ricevuto l'incarico da parte della proprietà di realizzare la tettoia; che il contratto di appalto tra la Gennari e la DSM dimostrava che tale realizzazione era stata oggetto di subappalto, in favore della DSM Montaggi; e che la Gennari aveva ommesso di effettuare alcuna vigilanza sulla realizzazione dell'opera subappaltata, neppure verificando la predisposizione del POS da parte della DSM Montaggi.

La Corte di Appello ha considerato che detti elementi risultavano idonei ad affermare la responsabilità amministrativa dell'Ente, conseguente al reato di omicidio colposo. Ciò in quanto, l'inosservanza dei richiamati doveri di controllo e coordinamento, da parte della società, era finalizzata a conseguire un risparmio di spesa, rispetto ai costi necessari all'apprestamento dei mezzi di prevenzione idonei a scongiurare eventi dannosi come quello verificatosi.

Il richiamato percorso argomentativo resiste alle censure dedotte dalla società ricorrente.

Non sfugge che la Corte regolatrice, nell'arresto richiamato dall'esponente, ha affermato che deve escludersi la possibilità di conclusione di un contratto di appalto, ex art. 26, d.lgs. n. 81 del 2008, per *facta concludentia*. Per vero, nella stessa sentenza (sez. 3, n. 17010 del 26.02.2014, n.m.) si chiarisce che il contratto di appalto si qualifica in via generale come negozio a forma libera, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, che non comprendono il contratto ex art. 26, cit. Ed il Collegio ha considerato che solo in ragione degli adempimenti prevenzionistici richiesti dal citato art. 26, T.U. 81 del 2008 può affermarsi che anche il contratto di appalto ex art. 26, cit. richieda la forma scritta *ad substantiam*.

Preme tuttavia evidenziare che - anche attenendosi al principio ora richiamato, affermato in una decisione ad oggi rimasta isolata - la valutazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale non risulta censurabile. La Corte di Appello di Firenze, invero, non ha altrimenti affermato che l'appalto avente ad oggetto la realizzazione della tettoia di servizio alla piscina fosse stato stipulato dalle parti per fatti concludenti: come sopra rilevato, il Collegio ha sottolineato che tra la proprietà e la Gennari s.r.l. era intercorso uno specifico carteggio, comprendente l'invio di un preventivo sui costi di realizzazione dell'opera redatto dalla società, carteggio apprezzato dai giudici quale principio di prova scritta, nella ricostruzione *ex post* dell'assetto negoziale convenuto dalle parti. Deve allora osservarsi che il richiamato argomento difensivo non risulta conducente: dal contenuto della motivazione resa dalla Corte di Appello emerge, infatti, che la Gennari ebbe ad accettare l'incarico di realizzare la tettoia affidatole dalla proprietà, alle condizioni convenute con lo scambio delle ricordate missive, con la precisazione che le parti omisero certamente di elaborare il documento di valutazione dei rischi, richiesto dall'art. 26, d.lgs. n. 81 del 2008.

Tanto chiarito, deve considerarsi: che la valutazione espressa dalla Corte territoriale, circa la sussistenza di un incarico contrattualmente conferito dalla proprietà alla società Gennari, per la realizzazione della tettoia, risulta immune dalle dedotte censure; e che le accertate omissioni in materia prevenzionistica, di cui ebbe a rendersi responsabile anche la Gennari, nel suo ruolo di subappaltatrice dell'opera in favore della DSM Montaggi, anziché offrire un elemento di giustificazione per la mancata assunzione della posizione di garanzia, integrano esse stesse i profili di responsabilità amministrativa dell'Ente, conseguenti al reato di omicidio colposo. Risulta infatti accertato che l'infortunio morale si verificò a causa delle plurime e gravi inadempienze agli obblighi in materia antinfortunistica, da parte dei diversi soggetti economici interagenti, che caratterizzano la vicenda che occupa. In particolare, il fatto di aver subappaltato le opere di realizzazione della tettoia, in mancanza del piano di sicurezza e coordinamento e pure a fronte del mancato rispetto degli obblighi preliminari da parte della committente, non esclude l'insorgenza del debito di sicurezza in capo alla Gennari; al contrario, proprio tali accertate negligenze evidenziano l'assoluta inosservanza delle prescrizioni gravanti sull'impresa affidataria, di cui all'art. 97, d.lgs. n.8 del 2008, oggetto della specifica contestazione elevata a carico dell'Ente; e si tratta di omissioni che involgono specificamente il difetto di coordinamento con la società

subappaltatrice, che a sua volta eseguì l'intervento in patente violazione delle norme antinfortunistiche deputate a garantire la sicurezza dei lavori in quota.

Si osserva infine che, in conformità alle indicazioni del diritto vivente, la Corte di Appello ha sottolineato che la responsabilità amministrativa della persona giuridica si imponeva, a fronte del vantaggio, in termini di risparmio sui costi, derivante nella sfera dell'Ente dalla commissione del reato presupposto (cfr. Sez. 4, n. 22468 del 18/04/2018, Eurocos S.n.c., Rv. 27339901).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché S.P., D.P. e G.B. alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in euro 3.000,00, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA. Così deciso il 19 marzo 2019.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.